

CONVITTO NA.LE "T. CAMPANELLA"  
Prot. 0004989 del 15/02/2022  
(Uscita)



## DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA ESPOSIZIONE SARS-CoV2

Azienda/Unità produttiva

CONVITTO NAZIONALE DI STATO T. CAMPANELLA

FUNZIONE	NOME E COGNOME	FIRMA
Datore di lavoro	Dott.ssa ARENA FRANCESCA	<i>Francesca Arena</i>
RSPP	Ing. NAPOLI ETTORE BRUNO	<i>Ettore Bruno Napoli</i>
Medico competente	Dott. RUSSO UBALDO	<i>Ubaldo Russo</i>
RLS/RLST	Prof. CUZZOCREA GIANDOMENICO	<i>Giandomenico Cuzzocrea</i>



## DATI GENERALI DELL'AZIENDA

### DATI AZIENDALI

#### Dati anagrafici

Ragione Sociale	<b>CONVITTO NAZIONALE DI STATO T. CAMPANELLA SCUOLA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>85.20.00 Istruzione primaria: scuole elementari</b></li><li>• <b>85.31.10 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie</b></li><li>• <b>85.31.20 Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei</b></li></ul>
Codice ATECO	
Codice Fiscale	<b>92093030804</b>

#### Titolare/Rappresentante Legale

Nominativo

#### Sede Legale

Comune **REGGIO DI CALABRIA**  
Provincia **RC**  
CAP **89100**  
Indirizzo **Via Aschenez 180**

### SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

#### Datore di lavoro

Nominativo **Dott.ssa ARENA FRANCESCA**  
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Nominativo **Ing. NAPOLI ETTORE BRUNO**  
Addetto primo soccorso

Nominativo **Sig.ra Costantino Antonia**  
Nominativo **Sig.ra Nucera Antonia**  
Nominativo **Sig.ra Paviglianiti Nicolina**  
Nominativo **Sig.ra Polistena Concetta**  
Nominativo **Sig. Presto Carlo**  
Nominativo **Sig.ra Siclari Giovanna Luciana**  
Nominativo **Prof. Aricò Francesco**  
Nominativo **Sig.ra Assumma Rosetta**  
Nominativo **Sig.ra Baccillieri Paolina**  
Nominativo **Prof. Barra Luigi Antonio**  
Nominativo **Sig. Cogliandro Roberto**  
Nominativo **Prof. Idone Rocco**



	Nominativo	<b><i>Sig. Pentifallo Rocco</i></b>
	Nominativo	<b><i>Prof. Viglianisi Filippo</i></b>
<b>Addetto antincendio ed evacuazione</b>		
	Nominativo	<b><i>Sig. Calarco Vincenzo</i></b>
	Nominativo	<b><i>Sig. Cuzzola Cristoforo</i></b>
	Nominativo	<b><i>Sig.ra Errante Maria Grazia</i></b>
	Nominativo	<b><i>Sig. Fiorino Saverino Maurizio</i></b>
	Nominativo	<b><i>Sig.ra Foti Maria</i></b>
	Nominativo	<b><i>Sig.ra Marino Emma</i></b>
	Nominativo	<b><i>Sig.ra Nicolò Domenica</i></b>
	Nominativo	<b><i>Sig. Votano Giuseppe</i></b>
	Nominativo	<b><i>Prof. Aricò Francesco</i></b>
	Nominativo	<b><i>Sig.ra Baccillieri Paolina</i></b>
	Nominativo	<b><i>Prof. Barra Luigi Antonio</i></b>
	Nominativo	<b><i>Sig. Cogliandro Roberto</i></b>
	Nominativo	<b><i>Prof. Idone Rocco</i></b>
	Nominativo	<b><i>Sig.ra Labate Sapienza</i></b>
	Nominativo	<b><i>Sig. Labriola Gaetano</i></b>
	Nominativo	<b><i>Sig. Meduri Roberto</i></b>
	Nominativo	<b><i>Sig. Paviglianiti Giorgio</i></b>
	Nominativo	<b><i>Sig. Pentifallo Rocco</i></b>
	Nominativo	<b><i>Prof. Viglianisi Filippo</i></b>
<b>Medico Competente</b>		
	Nominativo	<b><i>Dott. RUSSO UBALDO</i></b>
<b>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</b>		
	Nominativo	<b><i>Prof. CUZZOCREA GIANDOMENICO</i></b>



## RELAZIONE INTRODUTTIVA

Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo (parte di esso o suo prodotto) anche geneticamente modificato, coltura cellulare parassita (protozoi e metazoi) o organismo superiore che può provocare infezioni, allergie e intossicazioni.

In base al rischio di infezione, gli agenti biologici sono classificati in quattro gruppi:

- agente biologico del **gruppo 1**: agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- agente biologico del **gruppo 2**: agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori, è poco probabile che si propaga nella comunità, sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del **gruppo 3**: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori, l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del **gruppo 4**: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Il nuovo Coronavirus, essendo un "nuovo" virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell'uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all'interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l'uomo (art. 268 d.lgs. 81/08).

Al momento della redazione del presente documento, come definito dall'ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses), la classe di appartenenza del SARS-CoV2 è la classe 3 degli agenti biologici come modificato dal D.L. 149/2020 che ha modificato l'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, devono essere considerati come appartenenti al gruppo 3 come predisposto dalla nuova Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, che "modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo.

Come previsto dall'art. 271 del D.lgs. 81/08, il datore di lavoro, nella valutazione del rischio cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche degli agenti biologici e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' allegato XLIV o, in assenza, sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di classificazione citati all'art. 268 del D. lgs.81/08;
- dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- dei potenziali effetti allergici e tossici;
- della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio.



## METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La metodologia di valutazione del rischio biologico fa riferimento al metodo “a matrice” in cui, come noto, il rischio viene valutato in funzione della probabilità di accadimento e del danno che ne può conseguire, che dipende dalle caratteristiche intrinseche del pericolo:

- P = probabilità d'accadimento di un evento dannoso
- D = danno conseguente all'evento, qualora questo accada

Dalla relazione  $P \times D$  scaturisce un valore R (Rischio), che esprime il livello di rischio presente nell'attività in esame, stante le condizioni che hanno portato a determinare P e D:

$$R = P \times D$$

### DETERMINAZIONE DEL DANNO D

1. Il Danno D è determinato in funzione del valore massimo del Gruppo di appartenenza degli agenti biologici già individuati nella precedente tabella.

Al momento della redazione del presente documento, come definito dall'ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses) la classe di appartenenza del COVID19 è la classe 3 degli agenti biologici secondo l'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

Considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, in base al livello di pericolosità e, quindi, ai gravi DANNI alla salute, si è scelto di impostare un unico valore relativo alla gravità del danno:

DANNO	VALORE
GRAVE	3

### DETERMINAZIONE DELLA PROBABILITA' P

La probabilità P di infezione è determinata mediante la seguente formula:

$$P = C \times \Sigma[(F1 \div F4) + 1] / 5$$

Essendo C = contaminazione presuntiva dipendente dagli agenti presenti (rischio intrinseco)

CONTAMINAZIONE PRESUNTIVA	VALORE
Alta	4
Media	3
Bassa	2
Bassissima	1

Relativamente alla gravità del virus SARS-CoV2 si decide di porre la Contaminazione presuntiva pari a 4.

I fattori lavorativi F sono, invece, rappresentativi delle caratteristiche ambientali, procedure adottate, utilizzo di DPI, formazione e informazione.

In particolare:

**F1 - Caratteristiche strutturali / DPC**

F1 - Caratteristiche strutturali/DPC
1. Pavimenti e pareti lisce e lavabili
2. Superfici di lavoro lavabili e impermeabili
3. Presenza di lavandini in ogni stanza*
4. Adeguato ricambio d'aria (naturale o artificiale)
5. Armadietti con compartimenti separati
6. Tutte le attrezzature necessarie sono all'interno della stanza di lavoro*
7. Manutenzione adeguata dell'impianto di condizionamento
8. Possibilità di sterilizzazione/disinfezione in sede
9. Presidi di disinfezione per cute e superfici

*\*elementi presi in considerazione solo per strutture sanitarie*

In funzione delle risposte alla check-list sopra riportata, viene calcolato il valore di F1 nel seguente modo:

Caratteristiche strutturali	Classificazione	F1
100% voci applicabili presenti	Adeguate	0
Almeno 2/3 voci applicabili presenti (n ≥ 66%)	Parzialmente adeguate	0,5
< 2/3 voci applicabili presenti	Non adeguate	1

**F2 - Procedure/Buone pratiche**

F2 - Procedure/Buone pratiche
1. Igiene delle mani
2. Uso DPI
3. Gestione ricambio camici*
4. Gestione delle emergenze a rischio biologico
5. Sanificazione periodica delle superfici e degli oggetti
6. Sterilizzazione*
7. Stoccaggio e smaltimento rifiuti sanitari*

*\*elementi presi in considerazione solo per strutture sanitarie*

Procedure/Buone pratiche	Classificazione	F2
Almeno 2/3 voci applicabili presenti (n ≥ 66%)	Adeguate (presente e formalizzata)	0
Tra 1/3 e 2/3 (33 < n < 66%)	Parzialmente adeguata (presente ma non formalizzata)	0,5
Minore di 1/3 (≤ 33%)	Non adeguata (assente)	1

**F3 - Utilizzo DPI idonei per rischio biologico.** Una volta individuati i DPI necessari viene assegnato il punteggio secondo la seguente tabella:

F3 - DPI
1. Guanti monouso
2. Facciali filtranti
3. Mascherine
4. Camici*
5. Altri presidi

*\*elementi presi in considerazione solo per strutture sanitarie*

	CONVITTO NAZIONALE DI STATO T. CAMPANELLA	Documento di Valutazione Rischio Biologico da Esposizione SARS-CoV2
--	---	---

DPI	Classificazione	F3
Tutto il personale esposto è dotato e utilizza adeguata 0 correttamente tutti i DPI necessari (=100%)	Adeguata	0
Non tutto il personale esposto ne è dotato, oppure non li utilizza (100% < n ≥ 50%), oppure non è stato parzialmente adeguata 0,5 fornito anche uno solo dei DPI	Parzialmente adeguata	0,5
Il personale esposto dotato dei DPI idonei è <50% non adeguata 1 oppure non sono stati forniti DPI	Non adeguata	1

#### F4 - Formazione e informazione

F4 - Formazione e informazione	Punteggio
<b>Adeguata:</b> tutto il personale esposto a rischio biologico ha ricevuto la formazione e informazione specifica	0
<b>Parzialmente adeguata:</b> solo parte del personale esposto a rischio biologico ha ricevuto la formazione e informazione specifica (> 50 % degli esposti)	0,5
<b>Non adeguata:</b> nessuno o pochi lavoratori esposti a rischio biologico ha ricevuto la formazione e informazione specifica.	1

Sulla base del valore di P calcolato ed approssimato per difetto si individua la **PROBABILITA'** tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITA'	VALORE
BASSA	1
MEDIA	2
ALTA	3
MOLTO ALTA	4

2. valutazione finale dell'entità del **RISCHIO** in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della seguente **MATRICE** di valutazione:

MATRICE DI VALUTAZIONE		
Probabilità	4	12
	3	9
	2	6
	1	3
		3
		Danno

#### LIVELLO DI RISCHIO

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (**PROBABILITA'** e **DANNO**) viene ricavato, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, il **LIVELLO DI RISCHIO**, con la seguente gradualità:

	Livello di rischio	Valori di riferimento
Classe di Rischio A	Medio	$3 \geq R \leq 6$
Classe di Rischio B	Alto	$6 < R \leq 9$
Classe di Rischio C	Molto alto	$9 < R \leq 12$



## RELAZIONE INTRODUTTIVA

Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo (parte di esso o suo prodotto) anche geneticamente modificato, coltura cellulare parassita (protozoi e metazoi) o organismo superiore che può provocare infezioni, allergie e intossicazioni.

In base al rischio di infezione, gli agenti biologici sono classificati in quattro gruppi:

- agente biologico del **gruppo 1**: agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- agente biologico del **gruppo 2**: agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori, è poco probabile che si propaga nella comunità, sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del **gruppo 3**: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori, l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del **gruppo 4**: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Il nuovo Coronavirus, essendo un “nuovo” virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell'uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all'interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l'uomo (art. 268 d.lgs. 81/08).

Al momento della redazione del presente documento, come definito dall'ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses), la classe di appartenenza del SARS-CoV2 è la classe 3 degli agenti biologici come modificato dal D.L. 149/2020 che ha modificato l'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, devono essere considerati come appartenenti al gruppo 3 come predisposto dalla nuova Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, che “modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo.

Come previsto dall'art. 271 del D.lgs. 81/08, il datore di lavoro, nella valutazione del rischio cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche degli agenti biologici e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' allegato XLIV o, in assenza, sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di classificazione citati all'art. 268 del D. lgs.81/08;
- dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- dei potenziali effetti allergici e tossici;
- della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio.



## METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La metodologia di valutazione del rischio biologico fa riferimento al metodo “a matrice” in cui, come noto, il rischio viene valutato in funzione della probabilità di accadimento e del danno che ne può conseguire, che dipende dalle caratteristiche intrinseche del pericolo:

- P = probabilità d'accadimento di un evento dannoso
- D = danno conseguente all'evento, qualora questo accada

Dalla relazione  $P \times D$  scaturisce un valore R (Rischio), che esprime il livello di rischio presente nell'attività in esame, stante le condizioni che hanno portato a determinare P e D:

$$R = P \times D$$

### DETERMINAZIONE DEL DANNO D

3. Il Danno D è determinato in funzione del valore massimo del Gruppo di appartenenza degli agenti biologici già individuati nella precedente tabella.

Al momento della redazione del presente documento, come definito dall'ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses) la classe di appartenenza del COVID19 è la classe 3 degli agenti biologici secondo l'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

Considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, in base al livello di pericolosità e, quindi, ai gravi DANNI alla salute, si è scelto di impostare un unico valore relativo alla gravità del danno:

DANNO	VALORE
GRAVE	3

### DETERMINAZIONE DELLA PROBABILITA' P

La probabilità P di infezione è determinata mediante la seguente formula:

$$P = C \times \Sigma[(F1 \div F4) + 1] / 5$$

Essendo C = contaminazione presuntiva dipendente dagli agenti presenti (rischio intrinseco)

CONTAMINAZIONE PRESUNTIVA	VALORE
Alta	4
Media	3
Bassa	2
Bassissima	1

Relativamente alla gravità del virus SARS-CoV2 si decide di porre la Contaminazione presuntiva pari a 4.

I fattori lavorativi F sono, invece, rappresentativi delle caratteristiche ambientali, procedure adottate, utilizzo di DPI, formazione e informazione.

In particolare:

**F1 - Caratteristiche strutturali / DPC**

F1 - Caratteristiche strutturali/DPC
1. Pavimenti e pareti lisce e lavabili
2. Superfici di lavoro lavabili e impermeabili
3. Presenza di lavandini in ogni stanza*
4. Adeguato ricambio d'aria (naturale o artificiale)
5. Armadietti con compartimenti separati
6. Tutte le attrezzature necessarie sono all'interno della stanza di lavoro*
7. Manutenzione adeguata dell'impianto di condizionamento
8. Possibilità di sterilizzazione/disinfezione in sede
9. Presidi di disinfezione per cute e superfici

*\*elementi presi in considerazione solo per strutture sanitarie*

In funzione delle risposte alla check-list sopra riportata, viene calcolato il valore di F1 nel seguente modo:

Caratteristiche strutturali	Classificazione	F1
100% voci applicabili presenti	Adeguate	0
Almeno 2/3 voci applicabili presenti (n $\geq$ 66%)	Parzialmente adeguate	0,5
< 2/3 voci applicabili presenti	Non adeguate	1

**F2 - Procedure/Buone pratiche**

F2 - Procedure/Buone pratiche
1. Igiene delle mani
2. Uso DPI
3. Gestione ricambio camici*
4. Gestione delle emergenze a rischio biologico
5. Sanificazione periodica delle superfici e degli oggetti
6. Sterilizzazione*
7. Stoccaggio e smaltimento rifiuti sanitari*

*\*elementi presi in considerazione solo per strutture sanitarie*

Procedure/Buone pratiche	Classificazione	F2
Almeno 2/3 voci applicabili presenti (n $\geq$ 66%)	Adeguate (presente e formalizzata)	0
Tra 1/3 e 2/3 (33 < n < 66%)	Parzialmente adeguata (presente ma non formalizzata)	0,5
Minore di 1/3 ( $\leq$ 33%)	Non adeguata (assente)	1

**F3 - Utilizzo DPI idonei per rischio biologico.** Una volta individuati i DPI necessari viene assegnato il punteggio secondo la seguente tabella:

F3 - DPI
1. Guanti monouso
2. Facciali filtranti
3. Mascherine
4. Camici*
5. Altri presidi

*\*elementi presi in considerazione solo per strutture sanitarie*

	CONVITTO NAZIONALE DI STATO T. CAMPANELLA	Documento di Valutazione Rischio Biologico da Esposizione SARS-CoV2
--	---	---

DPI	Classificazione	F3
Tutto il personale esposto è dotato e utilizza adeguata 0 correttamente tutti i DPI necessari (=100%)	Adeguata	0
Non tutto il personale esposto ne è dotato, oppure non li utilizza (100% < n <= 50%), oppure non è stato parzialmente adeguata 0,5 fornito anche uno solo dei DPI	Parzialmente adeguata	0,5
Il personale esposto dotato dei DPI idonei è <50% non adeguata 1 oppure non sono stati forniti DPI	Non adeguata	1

#### F4 - Formazione e informazione

F4 - Formazione e informazione	Punteggio
<b>Adeguata:</b> tutto il personale esposto a rischio biologico ha ricevuto la formazione e informazione specifica	0
<b>Parzialmente adeguata:</b> solo parte del personale esposto a rischio biologico ha ricevuto la formazione e informazione specifica (> 50 % degli esposti)	0,5
<b>Non adeguata:</b> nessuno o pochi lavoratori esposti a rischio biologico ha ricevuto la formazione e informazione specifica.	1

Sulla base del valore di P calcolato ed approssimato per difetto si individua la **PROBABILITA'** tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITA'	VALORE
BASSA	1
MEDIA	2
ALTA	3
MOLTO ALTA	4

4. valutazione finale dell'entità del **RISCHIO** in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della seguente **MATRICE** di valutazione:

MATRICE DI VALUTAZIONE		
Probabilità	4	12
	3	9
	2	6
	1	3
		3
		Danno

#### LIVELLO DI RISCHIO

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (**PROBABILITA'** e **DANNO**) viene ricavato, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, il **LIVELLO DI RISCHIO**, con la seguente gradualità:

	Livello di rischio	Valori di riferimento
Classe di Rischio A	Medio	$3 \geq R \leq 6$
Classe di Rischio B	Alto	$6 < R \leq 9$
Classe di Rischio C	Molto alto	$9 < R \leq 12$

**VALUTAZIONE: Nuovo gruppo omogeneo COVID-19****Agenti biologici**

Denominazione:	SARS-CoV2
Tipologia:	Virus
Classificazione:	Gruppo di rischio 3 (elevato rischio individuale e collettivo)
Livello di biosicurezza:	Secondo
Modalità di utilizzo:	Utilizzo deliberato: <i>No</i> Processi industriali: <i>No</i>
Rilievi D.Lgs. 81/08:	Possibili effetti allergenici: <i>No</i> Produzione di tossine: <i>No</i> Disponibilità vaccino: <i>No</i>
Modalità di trasmissione:	Aerea: <i>Sì</i>
	Cutanea: <i>Sì</i>
	Oro-Fecale: <i>No</i>
	Ematica: <i>No</i> Verticale: <i>No</i>
Probabili patologie:	

In base alla classificazione, la *Contaminazione presuntiva dipendente dagli agenti presenti* (Rischio Intrinseco) C risulta: 4

**Gravità del danno D**

Il Danno risulta: **Grave**

**Probabilità di accadimento P**

Tipologia di organizzazione per cui si esegue la valutazione:

Azienda in genere

			Punteggio	
<b>F1 - Caratteristiche strutturali / DPC</b>				
1. Pavimenti e pareti lisce e lavabili	No	0,0 %	1,0	
2. Superfici di lavoro lavabili e impermeabili	No			
3. Presenza di lavandini in ogni stanza	N.A.			
4. Adeguato ricambio di aria naturale o artificiale	No			
5. Armadietti con compartimenti separati	No			
6. Presenza di tutte le attrezzature necessarie all'interno della stanza	N.A.			
7. Manutenzione adeguata impianto di condizionamento	No			
8. Possibilità di sterilizzazione in sede	No			
9. Presidi di disinfezione per cute e superfici	No			
<b>F2 - Buone pratiche e norme igieniche</b>				
1. Igiene delle mani	No	0,0 %	1,0	
2. Uso DPI	No			
3. Gestione ricambio camici	N.A.			
4. Gestione delle emergenze a rischio biologico	No			
5. Sanificazione periodica delle superfici e degli oggetti	No			
6. Sterilizzazione	N.A.			
7. Stoccaggio e smaltimento rifiuti sanitari	N.A.			



F3 - Frequenza e utilizzo DPI idonei per rischio biologico			
1. Guanti monouso	No	0,0 %	1,0
2. Facciali filtranti	No		
3. Occhiali - visiere - maschere per schizzi	No		
4. Camici	N.A.		
5. Altri presidi	No		
F4 - Formazione e informazione		Adeguate	0,0

La probabilità **P** è determinata mediante la seguente formula:

$$P = C \times S [(F1 \div F4) + 1] / 5 = 3 - \text{ALTA}$$

dove:

- C = Contaminazione presuntiva dipendente dagli agenti presenti (rischio intrinseco)
- I fattori F sono, invece, rappresentativi delle caratteristiche ambientali, quantità e frequenza delle manipolazioni degli agenti biologici, procedure adottate, utilizzo di DPI, formazione e informazione.

**Classe di rischio di appartenenza:**

Alto

$$6 < R \leq 9$$



## MISURE DI SICUREZZA

L'attuale evento pandemico obbliga a mettere in atto opportune azioni di prevenzione, soprattutto per quanto riguarda l'informazione, la formazione, le procedure e l'organizzazione del lavoro e l'utilizzo dei DPI.

Gli interventi a seguito della valutazione del rischio sono finalizzati a due obiettivi:

1. ridurre la trasmissione del virus,
2. ridurre il rischio che un lavoratore suscettibile si infetti.

A seguito della valutazione dei rischi le misure di sicurezza intraprese per fronteggiare il Coronavirus sono:

- **strutturali**, relative all'ambiente nel quale viene svolta l'attività lavorativa (es. barriere fisiche di protezione, presidi per il lavaggio delle mani);
- **organizzative**, quali procedure da adottare sul luogo di lavoro per informare e proteggere il lavoratore (es. istruzioni per il lavaggio delle mani, per la corretta igiene respiratoria);
- **comportamentali**, relative agli atteggiamenti da intraprendere da parte del singolo lavoratore (es. utilizzo dei dispositivi di protezione individuale).

La prosecuzione dell'attività produttiva avviene in condizioni che assicurano alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, con obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Tutte le misure previste per la gestione dell'emergenza da COVID-19 sono estese a tutte le aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

## PREVENZIONI

- I lavoratori dispongono di adeguati DPI.
- Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione.
- L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo, all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi.
- L'impresa adotta il protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro e applica le ulteriori misure di precauzione per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.
- La prosecuzione dell'attività produttiva avviene in condizioni che assicurano alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, con obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

A seguito della valutazione dei rischi i DPI per fronteggiare il Coronavirus sono:



**Categoria:** Protezioni per il corpo

**Tipologia:** Indumenti monouso

**Rif. norm.:** UNI EN 340, 465

**Denominazione:** Camice o tuta monouso a maniche lunghe, impermeabile



**Categoria:** Protezione mani e braccia  
**Tipologia:** Guanti agenti chimici e microorganismi  
**Rif. norm.:** UNI EN 374, 420  
**Denominazione:** Guanti monouso In lattice o in vinile



**Categoria:** Protezione delle vie respiratorie  
**Tipologia:** Semimaschere filtranti  
**Rif. norm.:** UNI EN 149  
**Denominazione:** Mascherina Facciale filtrante FFP2/3



**Categoria:** Protezione delle vie respiratorie  
**Tipologia:** Semimaschere filtranti  
**Rif. norm.:** EN 14683  
**Denominazione:** Mascherina chirurgica

### MISURE STRUTTURALI

- Sono installati appositi sistemi elimina code, per consentire agli utenti la corretta fruizione dei servizi, nel rispetto delle norme stabilite.
- È vietato lavorare o camminare nei luoghi delimitati da transenne e nastri segnaletici.
- Laddove non è possibile rispettare le distanze interpersonali sono installate barriere in plexiglass.

### MISURE IGIENICO-SANITARIE

Ad esclusione degli operatori sanitari, risulta sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria.

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.

Con riferimento alle precauzioni igieniche personali:

- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, raccomandando la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
- evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani;
- coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce;
- porre attenzione all'igiene delle superfici;
- evitare i contatti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali;
- utilizzare la mascherina solo se malati o mentre si assistono persone malate.

Nell'ipotesi ove, durante l'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di un caso sospetto di coronavirus.

#### Istruzioni per eseguire il lavaggio delle mani

- Utilizzare sapone liquido e acqua corrente, preferibilmente calda.
- Applicare il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofinare sul dorso, tra le dita e nello spazio al di sotto delle unghie, per almeno 15-20 secondi.
- Risciacquare abbondantemente con acqua corrente.
- Asciugare le mani possibilmente con carta usa e getta, asciugamani monouso o con un dispositivo ad aria calda o con asciugamani di tela in rotolo.
- Non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. Per chiudere il rubinetto, se non presente un meccanismo a pedale, usa una salviettina pulita, meglio se monouso.



### INDICAZIONI PER L'INFORMAZIONE IN AZIENDA

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi con le seguenti indicazioni:

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- consapevolezza ed accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

### INDICAZIONI PER LE MODALITA' DI ENTRATA ED USCITA DEI LAVORATORI

È previsto che il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, possa essere sottoposto al controllo della temperatura corporea mediante termoscanner. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine; non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Inoltre, si specificano le seguenti indicazioni sulla gestione dell'entrata e uscita dei dipendenti:

- si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa);
- dove è possibile, viene dedicata una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali, garantendo la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
- La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.
- Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all'Allegato IX al dPCM vigente.



## INDICAZIONI PER LE MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni, sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
- Per i fornitori e/o trasportatori e/o altro personale esterno, sono individuati oppure installati servizi igienici dedicati, con divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente, per i quali è prevista una adeguata pulizia giornaliera.
- È prevista la riduzione, per quanto possibile, dell'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali.
- Qualora i lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, ecc.) risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
- L'azienda committente fornisce, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e vigila affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale ne rispettino integralmente le disposizioni.

## SVOLGIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVE: UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per lo svolgimento di lavoro in cui la distanza interpersonale è minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

In caso di difficoltà di approvvigionamento è possibile utilizzare le mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni date dall'autorità sanitaria ovvero mascherine mediche oppure anche mascherine senza filtranti in caso di visitatori, inservienti e tecnici di laboratorio. L'uso di mascherine FFP2 è previsto in tutte le operazioni che possano generare aerosol.

Nel caso particolare dei microrganismi e quindi del Coronavirus COVID-19, essi si diffondono nell'ambiente per via aerea tramite goccioline di aerosol espulse dal soggetto infetto tramite tosse, starnuti, o il semplice parlare e che rimangono sospese nell'aria per un certo periodo.

Una mascherina chirurgica non è sufficiente per proteggere dal coronavirus ma è necessario un facciale filtrante. Il facciale filtrante prende tale nome perché l'intera superficie è filtrante. Il bottoncino presente in tali presidi è una valvola di espirazione che evita condensa in fase di espirazione.

I facciali filtranti sono Dispositivi di Protezione Individuale ossia dispositivi che garantiscono la protezione di chi li indossa. La Marcatura CE di cui devono essere dotati garantisce la conformità a quanto dettato da norme tecniche a protezione dell'operatore e quindi a chi li indossa.

Si suddividono in tre classi: FFP1, FFP2, FFP3. Le lettere FF sono l'acronimo di "facciale filtrante", P indica la "protezione dalla polvere", mentre i numeri 1, 2, 3 individuano il livello crescente di protezione.

Nel caso del Coronavirus il facciale filtrante capace di trattenerlo è FFP3.

Le mascherine FFP3 devono essere indossate da sanitari o chi sta a stretto contatto con un malato.

Le mascherine sono efficaci solo se utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità: alcune sono dotate di un ferretto che va messo sul naso e stretto in modo che aderisca perfettamente al viso. Altre sono a conchiglia e pieghevoli sia in senso orizzontale che in senso verticale, seguendo il profilo del viso.

Altra fondamentale precauzione è quella di toccarla il meno possibile durante l'uso (possibilmente mai), e quindi è assolutamente sbagliato toglierla per grattarsi naso, viso o bocca, rispondere al telefono, per poi rindossarla. Questi sono gesti che rendono completamente inutile l'utilizzo della mascherina, in quanto bastano pochi secondi per introdurre attraverso il respiro il virus nel nostro organismo.

Le mascherine monouso devono essere buttate dopo l'utilizzo.



## INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

Con riferimento alla gestione di spazi comuni mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, ecc., si prevede quanto segue:

- l'accesso agli spazi comuni è contingentato, prevedendo una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- si provvede all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- viene garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

## ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E SORVEGLIANZA SANITARIA

Riguardo all'organizzazione aziendale, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, vengono attuate le seguenti misure:

- è disposta la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto;
- si attua una rimodulazione dei livelli produttivi;
- è assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- è utilizzato il lavoro agile per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza, valutando la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, altrimenti effettuando opportune rotazioni;
- in merito alle trasferte nazionali ed internazionali, il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tiene conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione;
- l'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità degli orari;
- è essenziale evitare aggregazioni sociali, anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo si incentivano forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.
- In riferimento alla sorveglianza sanitaria, questa prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, privilegiando, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
- La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.
- Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
- Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.
- Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute



dell'8 gennaio 2021.

- Il medico competente collabora con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai "contatti stretti", così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.
- La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

### GESTIONE SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale vengono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali;
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, è previsto che sia ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali;
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza.
- Sono consentiti in presenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di leFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento.

### GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, e si procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali; l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
- Il lavoratore, al momento dell'isolamento, viene subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.
- L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

### PULIZIA E SANIFICAZIONE AZIENDALE

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati.



Nello specifico è previsto quanto segue:

- viene garantita la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
- la sanificazione degli spogliatoi è organizzata in modo tale da permettere ai lavoratori il deposito degli indumenti da lavoro;
- viene garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack;
- viene garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
- possono essere organizzati interventi particolari/periodici di pulizia.

Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

#### AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.
- Per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV2/COVID-19.



## CONCLUSIONI

Il presente Documento di Valutazione del Rischio COVID-19:

- è stato redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- è stato redatto ai sensi del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021;
- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi è stata condotta dal Datore di Lavoro e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza e il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

REGGIO DI CALABRIA, 18/12/2021